


dalla CPD...alla CPR

Il nuovo Regolamento CPR (Reg. UE 305/2011)

è entrato in vigore il 25 aprile 2011,

tuttavia le principali prescrizioni si applicheranno a partire dal 1° luglio 2013

- ☛ introduzione del 7° requisito «uso sostenibile delle risorse naturali»
- ☛ Nelle definizioni viene incluso il termine **“kit”** inteso come un numero di elementi o parti che vengono a trovarsi in opera assemblati insieme.
- ☛ Passaggio da 6 a 5 **sistemi per l’attestazione della conformità**, con la **soppressione del precedente sistema 2** (denominati sistema 1,1+,2+,3,4)
- ☛ **Sorveglianza del mercato e procedure di salvaguardia dell’utente**. La sorveglianza viene effettuata a livello nazionale da ogni stato membro, in cooperazione con gli attori di mercato che dovranno comunicare all’autorità competente casi di non conformità rilevata. Le azioni dell’autorità saranno prima dirette al produttore per rientrare dalle non conformità, in seguito a proibire la vendita del prodotto stesso.
- ☛ sono previste misure particolari per microimprese e singoli prodotti (per non gravare troppo sulle PMI) e **semplificazioni delle procedure**
- ☛ **Introduzione del concetto di Dichiarazione di prestazione (Dop)**
- ☛ Introduzione del documento **“European Assessment Document” EAD**, utilizzato dai produttori che mettono sul mercato dei manufatti che non trovano riscontro in norme armonizzate: attualmente sono riconosciuti 2 percorsi per le omologazioni tecniche europee, gli *Orientamenti (ETAG)* e la *Procedura di Valutazione basata su un’Intesa (CUAP)* → con la CPR vi sarà un unico percorso semplificato, il **Documento Europeo di Valutazione (EAD)**.



REQUISITI di BASE

(Allegato I)

1. Resistenza meccanica e stabilità
2. Sicurezza in caso di incendio
3. Igiene, salute e ambiente
4. Sicurezza nell'impiego dell'immobile
5. Protezione contro il rumore
6. Risparmio energetico
7. **Uso sostenibile delle risorse naturali**

N 3 : IGIENE, SALUTE E AMBIENTE

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo da non rappresentare, **durante l'intero ciclo di vita**, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:


- a) Sviluppo di gas tossici,
- b) Emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
- c) Emissioni di radiazioni pericolose,
- d) rilascio di sostanze pericolose nell'acqua potabile, nelle falde freatiche, nelle acque marine, nelle acque di superficie o suolo
- e) Presenza di umidità in parti o sulle superfici delle costruzioni

N 6: RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

Le opere da costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffrescamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche del luogo. **Le opere da costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e utilizzare, durante il loro ciclo di vita, il meno energia possibile.**

... + un ulteriore requisito ...(il 7°) →


Reg. UE 305/2011



7. USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI

Le costruzioni devono essere concepite, costruite e demolite in modo che l'uso delle risorse sia sostenibile e garantisca quanto segue:

- Ri-uso o riciclabilità** delle costruzioni, dei loro materiali e delle loro parti dopo demolizione,
- La **durata** delle costruzioni,
- L'uso nelle costruzioni di **materie prime** e secondarie **ecologicamente compatibili**.



3° requisito: IGIENE, SALUTE E AMBIENTE


☞ La Commissione Europea ha dato mandato al CEN (M366) di elaborare un quadro normativo per **valutare, mediante “metodi di prova orizzontali”, l’emissione e il rilascio di sostanze pericolose durante la fase “IN USO” del materiale da costruzione** (non compete il rilascio durante il processo di produzione)

CEN/TC 351: Sostanze pericolose nei prodotti da costruzione

- ☐ **WG1** Rilascio dai prodotti da costruzione nel suolo e nell’acqua di falda e di superficie.
- ☐ **WG2** Emissione dai prodotti da costruzione nell’indoor air



☞ Nella quasi totalità delle norme europee di prodotto armonizzate (tra cui la EN 13163 per L’EPS) il requisito “Rilascio di sostanze pericolose” riporta la dicitura “metodo di prova non ancora disponibile”.




Il nuovo Regolamento CPR

CPD

CPR

| | |
|-----------------------------------|---|
| 6 Essential Requirements (ERs) | 7 Basic Requirements for Construction Works (BRCWs) |
| Declaration of Conformity (DoC) | Declaration of Performance (DoP) |
| Attestation of Conformity (AoC) | Attestation and Verification of Constancy of Performance (AVCP) |
| EOTA | Group of Technical Assessment Bodies |
| ETAGs & CUAPs | European Assessment Documents (EADs) |
| European Technical Approval (ETA) | European Technical Assessment (ETA) |



La **Dichiarazione di Prestazione (DoP)** → il nuovo concetto chiave del sistema CPR

La **Dichiarazione di Prestazione (DoP)** diventa il documento fondamentale che sostituisce la Dichiarazione di Conformità e senza il quale non può essere apposta la marcatura CE

La marcatura CE assume un significato chiaro diverso da quello della direttiva

La marcatura CE non attesta più la conformità del prodotto ad una specifica tecnica, bensì rappresenta una metodologia armonizzata per

valutare – provare – calcolare – esprimere – garantire
ed infine **dichiarare le prestazioni delle caratteristiche di un PdC**

La **DoP** è lo strumento che deve essere consapevolmente utilizzato dall'utilizzatore (installatore, progettista, D.L. etc...) al fine della valutazione dell'idoneità del prodotto per l'uso previsto.

La valutazione e verifica della costanza della prestazione: L'attestazione della conformità ad una specificazione tecnica armonizzata (CPD), è sostituita dalla valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto


La dichiarazione di prestazione (DoP) prende il posto della dichiarazione di conformità

Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione quando immette il proprio prodotto sul mercato. Perché ciò avvenga è necessario che esista:

- una norma armonizzata (hEN)
- una valutazione tecnica europea
- un ETA (European Technical Approval) per il periodo di validità

- La **dichiarazione di conformità** attesta la conformità di un prodotto ai requisiti di una specificazione tecnica (art 13 CPD). La **dichiarazione di conformità** descrive le prestazioni dei prodotti in relazione alle caratteristiche essenziali conformemente alle specifiche tecniche pertinenti (art 6 CPR).

- La principale differenza tra la dichiarazione di prestazione e la dichiarazione di conformità è che in applicazione del CPR il fabbricante deve SEMPRE comunque DICHIARARE LA PRESTAZIONE del proprio prodotto anche se accompagnato dal certificato di costanza della prestazione.




I contenuti della dichiarazione di prestazione DoP

1. il riferimento del **“prodotto tipo”**: codice di identificazione unico del prodotto-tipo, numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto
2. il **sistema o i sistemi di valutazione e verifica** della costanza della prestazione
3. Il numero di riferimento e la data di pubblicazione della **norma** armonizzata o della valutazione tecnica europea di riferimento
4. Se del caso, il **numero di riferimento della documentazione tecnica specifica**


Inoltre,

- a) l'uso o gli usi previsti del prodotto di costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile
- b) L'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati
- c) La prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali pertinenti agli usi previsti dichiarati
- d) Se del caso, la prestazione espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all'art. 3, paragrafo 3;
- e) La prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato
- f) Per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere **“NPD”** (nessuna prestazione dichiarata)
- g) Qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione, espressa in ,livelli o classi, o in una descrizioni, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali.




Deroghe alla dichiarazione di prestazione (art. 5)

- **ESEMPLARE UNICO** in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera. Il fabbricante è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione
- Il prodotto da costruzione sia fabbricato **IN CANTIERE** conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione
- Il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi **ATTI ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO** e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.



Dichiarazione di prestazione e “sostanze pericolose” - REACH



- Il testo precisa che, qualora sia necessario, la dichiarazione di prestazione dovrà essere completata da **informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose** del prodotto da costruzione al fine di migliorare le possibilità di costruzioni sostenibili e di facilitare lo sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente.
- Le informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose devono essere limitate anzitutto alle sostanze citate negli art 31 e 33 del Regolamento (CE) n 1907/2006 (REACH).
- La differenza rispetto alla CPD è che nell'allegato I della CPR si fa esplicito riferimento alle **sostanze organiche pericolose e volatili (VOCs)**. Sono già in corso di studio la modifica dei mandati CEN per i prodotti da costruzione per ospitare la valutazione delle sostanze pericolose e in particolare quelle organiche volatili.
- Secondo la CPR, solo per i prodotti da costruzione considerati una sostanza o miscela in base alla normativa REACH e quelli di cui all'articolo 31 o l'articolo 33 dello stesso regolamento REACH, il fornitore deve fornire una scheda di dati di sicurezza con la dichiarazione di prestazione.
Ciò implica che:
 - I fornitori di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo REACH 31.1. devono fornire al destinatario, una scheda di dati di sicurezza
 - I fornitori di miscele che rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa ai sensi della direttiva 1999/45/CE devono fornire al destinatario con un foglio dati di sicurezza
 - I fornitori di articoli contenenti sostanze incluse nell'elenco REACH «Candidate list» in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso, forniscono al destinatario le informazioni sufficienti a consentire l'uso sicuro del prodotto, tra cui almeno il nome della sostanza.

Entro il 25 aprile 2014, la Commissione Europea valuterà la necessità, per informazioni sul contenuto di sostanze pericolose nei prodotti da costruzione e prenderà in considerazione l'eventuale estensione delle informazioni da altre sostanze.

Viene introdotto un sistema flessibile in cui la **dichiarazione del produttore sulle prestazioni** è avvalorata da una semplice **Documentazione Tecnica Specifica (STD)**, che il costruttore tiene nella fabbrica a disposizione delle autorità di sorveglianza del mercato.

Con l'STD, vengono introdotti i seguenti strumenti:


Prova non necessaria: a certe condizioni, definite nelle specifiche tecniche armonizzate o da una decisione della Commissione, il prodotto va considerato, senza doverlo provare, adatto a un uso specifico o a raggiungere un livello o una classe di prestazione specifici;

Prova complementare non necessaria: analogamente, in base a una serie di prove effettuate da terzi e a certe condizioni, definite nelle specifiche tecniche armonizzate o in una decisione della Commissione, il prodotto va considerato, senza prove complementari, adatto a un uso specifico o a raggiungere un livello o una classe di prestazione specifici;

Condividere la prova per tipo: Il costruttore potrà usare i risultati delle prove effettuate da terzi finché il suo prodotto condivide i fattori che determinano tale tipo di prodotto, usano cioè le stesse materie prime e sono fabbricati con sistemi produttivi simili;

Prove per tipo a cascata: I costruttori che assemblano kit o sistemi possono usare i risultati delle prove eseguite dai fornitori di tali kit o sistemi, con la loro autorizzazione e seguendo le loro istruzioni. Inoltre, le prove eseguite nelle fasi di produzione a monte non vanno ripetute nelle fasi a valle, se le caratteristiche della prestazione sono le stesse.

Queste misure si ripercuoteranno sulla riduzione del costo dei prodotti commercializzati senza ridurre la sicurezza delle opere in costruzione. Esse favoriranno particolarmente le PMI.



La documentazione tecnica specifica (art. 36)

- Nel determinare il prodotto tipo, un fabbricante può sostituire la prova di tipo o il calcolo di tipo con una documentazione tecnica specifica che dimostri:
 - A) il prodotto da costruzione immesso sul mercato si ritiene raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, conformemente alle condizioni precisate nella pertinente specifica tecnica armonizzata
 - B) il prodotto da costruzione corrisponde al prodotto tipo di un altro prodotto da costruzione fabbricato da un altro fabbricante e già sottoposto a prove conformemente alla pertinente norma armonizzata
 - C) il prodotto da costruzione è un insieme di componenti che il fabbricante stesso assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell'insieme o di un suo componente il quale ha già sottoposta a prove l'insieme o il componente per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata.




La marcatura CE

- Viene eliminato quanto prescritto dall'art. 4 p.to 2 della CPD, e sostituito con l'art. 8 p.to 2 CPR:
« Apponendo o facendo apporre la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea che prevedono la suddetta applicazione»

I PRINCIPI:

- La marcatura CE deve essere affissa **a tutti i prodotti per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione**
- La marcatura CE è l'unico logo che **attesta la conformità** del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali
- Gli stati membri devono **eliminare ogni altra marcatura** relativa alle caratteristiche essenziali che rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata diversa dalla marcatura CE
- Gli Stati Membri non proibiscono né ostacolano la **circolazione** dei prodotti da costruzione sul loro territorio se recanti la marcatura CE e la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti per l'uso in questione in tale stato membro.



La marcatura CE e i MARCHI volontari

Secondo il CPR la marcatura CE è e sarà il marchio unico in grado di attestare che il prodotto soddisfa le prestazioni dichiarate nella dichiarazione di prestazione da parte del fabbricante, di tutte le caratteristiche essenziali del prodotto elencate nella parte armonizzata del prodotto applicabile europea standard.

Gli altri marchi non possono assumere lo stesso ruolo.


Marchi volontari possono essere attuati e utilizzati per fornire informazioni aggiuntive, che non sono coperte dalla marcatura CE.

Marchi volontari possono essere utilizzati per coprire le seguenti possibilità:

- prodotti non coperti da una norma armonizzata prodotto europeo (hEN) né da un ETA.
- prodotti coperti da una norma EN o da un ETA, non per le caratteristiche elencate come caratteristiche essenziali della specifica tecnica.

Marchi volontari dovrebbe competere tra di loro in tutto il mondo nei territori degli Stati membri diversi, quando forniscono per l'utente di un prodotto da costruzione un valore aggiunto che è utile per l'utente stesso.

L'uso di marchi nazionali, senza clausole di equivalenza, può essere considerato un ostacolo al commercio ed è vietato dal CPR, quindi sarebbe oggetto di procedura di infrazione in caso di denuncia.



Organization of Technical Assessment Bodies (ex EOTA) - art 31/32/33


GLI ORGANISMI

- TECHNICAL ASSESSMENT BODIES = ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA (TABs)
 - Sono designati dallo stato membro per una o più aree di prodotto
 - Formano l'organizzazione dei TABs
 - Contribuiscono all'Organizzazione con risorse finanziarie ed umane
 - Sostengono i costi per la redazione dell'EAD

Organization of Technical Assessment Bodies :

è l'organizzazione che raggruppa i TABs:

- Organizza il coordinamento dei TABs
- Assicura che i TAB condividano campi delle migliori prassi
- Coordina l'applicazione delle procedure di cui all'art 21 e all'allegato II
- Elabora e adotta i documenti per la valutazione europea
- Informa la Commissione circa la preparazione dei documenti per la valutazione europea e suggerisce miglioramenti
- Comunica, alla commissione ed allo stato membro eventuali osservazioni a un TAB
- Assicura che i DVE siano tenuti a disposizione del pubblico



Organization of Technical Assessment Bodies (ex EOTA) : I DOCUMENTI

EUROPEN ASSESSMENT DOCUMENTS (EAD)

=

DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA

Le procedure ETAG e CUAP individuate nella precedente CPD sono ora «unite» in un unico documento, l'**EAD (documento per la valutazione europea)**.

L'EAD contiene lo strumento tecnico necessario per valutare il tipo di prodotto e per procedere alla valutazione e verifica della costanza della prestazione.

In seguito alla richiesta di un fabbricante della **valutazione tecnica europea** (European Technical Assessment - ETA), l'organizzazione dei TAB elabora e adotta un documento per la valutazione europea se:


1. Il prodotto non rientra nel campo di applicazione di alcuna norma armonizzata esistente
2. Per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma armonizzata non è appropriato; oppure
3. La norma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto.

L'EAD contiene almeno: la descrizione del prodotto e l'utilizzo

l'elenco delle caratteristiche essenziali

i metodi e i criteri per la valutazione delle prestazioni

i principi del FPC




Le Micro-imprese

Il Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR) contiene semplificazioni delle micro-imprese.

il testo finale del Regolamento dei prodotti da Costruzione afferma nelle parti introduttive:


“(27) occorre adottare procedure semplificate per compilare le dichiarazioni di prestazione al fine di alleviare l’onere finanziario delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI)”

DEFINIZIONE DI MICRO IMPRESA: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EURO (secondo la Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 124/36 del 20/05/2003)



Le procedure semplificate (artt. 36/37)

- UTILIZZO DI DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA AL POSTO DI PROVA O CALCOLO DI TIPO
 - Il prodotto da costruzione si ritiene raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, per una o più caratteristiche essenziali, conformemente alle condizioni precisate nella pertinente specifica tecnica armonizzata o in una decisione della Commissione
 - Nel caso di sistema 1 o 1+ la documentazione tecnica è verificata da un organismo di Certificazione
 - Nel caso di sistema 4 (il sistema 3 viene assimilato al 4) è possibile utilizzare metodi diversi da quelli previsti dalla norma purchè si dimostri la conformità con documentazione appropriata
 - Prodotto unico o su specifica del committente



Il caso del prodotto unico

➤ ART. 5 – DEROGHE ALLA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere da costruzione, conformemente alle normative regionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili.

➤ ART. 38 – ALTRE PROCEDURE SEMPLIFICATE


Relativamente ai prodotti da costruzione rientranti nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata e fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installati in una singola ed identificata opera di costruzione, il fabbricante può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione del sistema applicabile, di cui all'allegato V, con una documentazione tecnica specifica che dimostra la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme.



Le caratteristiche trasversali

➤ CASI DI CARATTERISTICHE ESSENZIALI PER LE QUALI NON è RICHIESTO UN RIFERIMENTO ALLE PERTINENTI SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE

- 1) Reazione al fuoco
- 2) Resistenza al fuoco
- 3) Comportamento in caso di incendio esterno
- 4) Assorbimento del calore
- 5) Emissioni di sostanze pericolose



Conclusione

La data di riferimento «1 ° luglio 2013» si applica **all'azione "luogo del mercato"**.

I prodotti etichettati secondo la CPD possono essere scambiati dopo il primo luglio 2013 solo se immessi sul mercato prima di tale data.

Nel caso in cui la norma EN specifica per un determinato prodotto non sia stato emendato o revisionato, le caratteristiche essenziali da includere sono prese dalla tabella ZA.1 dell'Allegato ZA della norma in questione.

La Documentazione tecnica e DoP sono conservati per un periodo di 10 anni dopo che il prodotto da costruzione è stato immesso sul mercato.

La Commissione può modificare questo periodo in futuro, per alcune famiglie di prodotti.

Se del caso, le linee guida ETAG esistenti, adottati nell'ambito del CPD, possono essere utilizzate come EAD per redigere la DoP e la marcatura CE in base al CPR, fino a quando non verranno finalizzati gli EAD, anche dopo il 2013/01/07.

Le ETA esistenti consegnati prima del 1 luglio 2013 continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza del periodo di validità (5 anni dopo essere stato rilasciato).

